

**PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
SINISTRA EUROPEA**

Collegio Nazionale di Garanzia

**OSSERVAZIONI CONTRARIE E PARERE DIFFORME
RISPETTO A QUELLO FORMULATO DALLA MAGGIORANZA**

Il nostro dissenso muove dal fatto che tale decisione finisca per alterare il significato stesso dell'istituto della consultazione diretta degli iscritti previsto dall'art. 15 dello Statuto, in quanto il Collegio avrebbe oltrepassato il proprio ruolo di garante della conformità statutaria dei quesiti, sostituendo a una verifica di legittimità un giudizio di merito politico sulle questioni sottoposte alla consultazione. Una simile interpretazione produce effetti che vanno ben al di là del singolo caso esaminato. Se un organo di garanzia può dichiarare inammissibile una consultazione perché ritiene politicamente inopportuno il tema proposto o perché ne contesta l'impostazione politica, il diritto degli iscritti a promuovere una consultazione rimane lettera morta. L'istituto partecipativo previsto dallo Statuto rischia così di trasformarsi da strumento effettivo di democrazia interna in una facoltà puramente teorica, esercitabile soltanto entro limiti definiti discrezionalmente dagli organismi di garanzia o dai gruppi dirigenti. In questa prospettiva, la pronuncia di non conformità non rappresenterebbe soltanto una decisione sul quesito specifico, ma costituirebbe un precedente capace di restringere in modo significativo, se non di eliminare, gli spazi di partecipazione democratica degli iscritti. Diversamente, il potere di verifica si trasformerebbe in un potere di veto politico sulle consultazioni. A nostro avviso, il problema centrale rimane la tutela del pluralismo interno e il rispetto della sovranità degli iscritti nelle forme previste dallo Statuto. Neutralizzare preventivamente una consultazione sostenuta da migliaia di firme significa impedire che il confronto politico si sviluppi

attraverso gli strumenti democratici predisposti dallo stesso Statuto. In tal modo, il diritto alla consultazione viene di fatto reso inoperante, poiché il suo esercizio può essere bloccato prima ancora che gli iscritti siano chiamati a esprimersi. In ultima analisi, la posta in gioco è la natura stessa della democrazia interna: se essa debba fondarsi sull'effettiva possibilità degli iscritti di intervenire nelle scelte politiche attraverso gli strumenti statutari disponibili, oppure se tali strumenti possano essere neutralizzati nella loro funzione partecipativa attraverso interpretazioni che ne impediscono l'esercizio concreto.

I. Premessa e ammissibilità delle osservazioni contrarie

1. Con il Parere del 23 giugno 2026, a firma del Presidente, il Collegio Nazionale di Garanzia del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea ha dichiarato, a maggioranza dei propri componenti, la non conformità statutaria del quesito proposto dai promotori della richiesta di consultazione diretta delle/degli iscritte/i ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, depositato presso la sede nazionale del Partito in data 24 maggio 2026 con il sostegno di 2.202 firme.

2. I sottoscritti componenti del Collegio, nel numero di quattro, hanno espresso voto contrario alla dichiarazione di non conformità. Le ragioni del dissenso, ad avviso degli scriventi, non sono di carattere meramente tecnico-formale, ma investono profili sostanziali della corretta interpretazione dello Statuto e del Regolamento nazionale, nonché il perimetro stesso del sindacato attribuito al Collegio. Per questa ragione, e in coerenza con il principio del pluralismo interno e con la funzione di trasparenza che lo Statuto attribuisce agli atti deliberativi degli organismi dirigenti, si redige la presente relazione, chiedendone l'allegazione agli atti del Collegio, la trasmissione agli organi del Partito e ai promotori della richiesta, e la pubblicazione contestuale al Parere di maggioranza.

II. Inquadramento generale del dissenso

3. Il dissenso degli scriventi muove da un'osservazione preliminare di metodo, prima ancora che di merito derivante dal fatto che la maggioranza del Collegio, nel pronunciarsi sul quesito ha esteso il proprio sindacato ben oltre i confini che lo Statuto attribuisce al Collegio Nazionale di Garanzia in materia di consultazioni dirette degli iscritti.

4. L'art. 57, comma 6, ultimo capoverso, dello Statuto attribuisce ai Collegi di Garanzia il compito di «esprimere parere vincolante sull'interpretazione delle norme statutarie e dei regolamenti nazionali, nonché di giudicare sulla conformità allo statuto [...] dei quesiti previsti dall'art. 15 secondo comma». Il sindacato attiene, pertanto, alla conformità statutaria del quesito, intesa come accertamento – vincolato e non discrezionale – del rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Non si tratta di sindacato di merito politico, né di valutazione di opportunità della consultazione, né di sindacato sul particolare rilievo politico della questione, trattandosi di giudizio rimesso al corpo che attiva la consultazione (gli organismi dirigenti nel comma 2, gli iscritti o gli organismi qualificati nel comma 3).

5. L'art. 15, comma 3, dello Statuto riconosce, attraverso la formula imperativa «sono effettuate», il diritto degli iscritti all'attivazione della procedura consultiva. Tale diritto, una volta verificati i presupposti formali (firme valide, raggiungimento delle soglie numerico-territoriali) e oggettivi (non contrasto con riserve statutarie esplicite, rispetto dei requisiti di tecnica redazionale del quesito), non ammette compressioni discrezionali di nessun tipo. La sua natura di diritto è confermata dalla stessa formulazione statutaria, che lo configura come ipotesi di consultazione “aggiuntiva” rispetto a quella facoltativa del comma 2: “tali consultazioni sono effettuate anche quando richiesto”.

6. Il Parere di maggioranza, viceversa, ha articolato una pronuncia che, su sette profili distinti, esorbita dal sindacato vincolato di conformità statutaria, sostituendo il giudizio politico del corpo degli iscritti con quello dell'organo di garanzia.

III. Sui profili preliminari della pronuncia di maggioranza

III.1. Sull'unitarietà dell'istituto della consultazione (comma 2 e comma 3 dell'art. 15)

7. Gli scriventi condividono in via preliminare la conclusione raggiunta dalla maggioranza, secondo cui anche la consultazione richiesta ai sensi del comma 3 dell'art. 15 dello Statuto è soggetta alla verifica di conformità del quesito da parte del CNG. Appare corretto leggere il comma 3 non come istituto autonomo rispetto al comma 2, bensì come modalità di iniziativa “aggiuntiva” – accanto a quella degli organismi dirigenti – della medesima procedura consultiva.

8. Va però sin da subito precisato — e tale rilievo incide profondamente su molte delle successive argomentazioni della maggioranza — che dalla unitarietà dell'istituto discende anche l'identità del regime di ammissibilità del quesito nelle due fattispecie. Ne deriva un argomento sistematico decisivo, che la maggioranza ha del tutto trascurato: il secondo periodo del comma 3, che sarà esaminato al § 17, prevede espressamente la consultazione della Direzione nazionale «in caso di grave conflitto nei territori fra organismi dirigenti circa la collocazione politica del partito e l'individuazione di candidature per le liste elettorali di pertinenza territoriale». Se la collocazione politica e le candidature per le liste elettorali sono pacificamente oggetto di consultazione su iniziativa della Direzione nazionale, esse non possono — per la stessa unitarietà dell'istituto richiamata dalla maggioranza — essere escluse dalla consultazione richiesta dagli iscritti ai sensi del primo periodo del medesimo comma 3.

III.2. Sull'estensione del sindacato del Collegio al rilievo politico della questione

9. Il Parere di maggioranza afferma (p. 8) che il quesito “debba passare al vaglio di conformità del Collegio Nazionale di Garanzia sia in ordine alla qualità richiesta (accertamento che la questione sia di particolare rilievo politico) sia in ordine alla sua compatibilità con lo Statuto”. Su questo punto gli scriventi

dissentono fermamente, in quanto l'accertamento del “particolare rilievo politico” non rientra nella competenza del CNG.

10. Tre ordini di ragioni sostengono questa conclusione.

10.1. Primo: l'art. 57, comma 6, ultimo capoverso, dello Statuto attribuisce al Collegio il compito di giudicare sulla conformità allo statuto dei quesiti, non sul loro merito politico. La “rilevanza politica” è giudizio di merito, non di legittimità, poiché essa attiene all'opportunità di attivare la consultazione, non alla compatibilità del quesito con l'ordinamento interno. Confondere i due piani significa trasformare un organo di garanzia in un organo politico.

10.2. Secondo: il giudizio sulla rilevanza politica non costituisce, nella fattispecie del comma 3, autonomo requisito di legittimità della consultazione. Se, da un lato, il comma 2 affida agli organismi dirigenti la valutazione discrezionale del «particolare rilievo politico» della questione (valutazione che è loro propria, e non sindacabile dal Collegio sotto il profilo del merito) dall'altro lato, il comma 3 individua come unico presupposto di attivazione il raggiungimento delle soglie qualificate di iniziativa. Lo Statuto nel disegnare tali soglie (un decimo del partito a livello nazionale, in almeno tre regioni; un quinto a livello federale o regionale; maggioranze assolute degli organi dirigenti), ha già esso stesso compiuto la valutazione strutturale della rilevanza politica della questione, esaurendola nelle condizioni di iniziativa.

10.3. Terzo: in via meramente subordinata, e a voler ipoteticamente accedere alla tesi della maggioranza secondo cui il Collegio potrebbe estendere il proprio sindacato anche alla rilevanza politica della questione, occorre rilevare che l'esito di tale sindacato non potrebbe che essere – proprio in coerenza con la qualificazione che la maggioranza stessa adotta – di segno favorevole all'ammissibilità della consultazione. Il Parere afferma, infatti, a pag. 10, che il quesito riguarda «la linea politica» del Partito. Ma una questione che incide sulla linea politica del Partito è, per definizione, di rilevanza politica massima, e dunque

a fortiori di «particolare rilievo politico» ai sensi del comma 2 dell'art. 15. L'argomentazione di maggioranza, su questo specifico profilo, si rivolta dunque contro sé stessa: la qualificazione che fonda la conclusione di non conformità (il quesito incide sulla linea politica) confermerebbe – ove la rilevanza politica fosse sindacabile – la piena legittimità della consultazione.

11. L'aver esteso il sindacato a un giudizio di merito politico che non gli compete costituisce, ad avviso degli scriventi, vizio di eccesso di potere strutturale, suscettibile di tradursi – in sede giurisdizionale – in motivo di annullamento dell'intero Parere.

III.3. Sui profili condivisi (potere di modifica del quesito; potere conciliativo)

12. Gli scriventi condividono le conclusioni raggiunte dalla maggioranza ai punti 3) e 4) della parte preliminare del Parere, e segnatamente che: a) il Collegio non ha potere di modificare il quesito (essendo il quesito atto dei promotori, vincolante per i sottoscrittori che ad esso hanno aderito); b) la fattispecie non rientra nel potere di formulazione di proposte per il superamento di conflitti tra organismi dirigenti di cui all'art. 57, comma 6, punto quarto, dello Statuto, attenendo a un conflitto politico interno alla vita del Partito, non a un conflitto tra organi.

13. Si segnala soltanto, per chiarezza, che la prima conclusione (impossibilità di modifica del quesito) conferma indirettamente l'asse argomentativo che sta alla base del nostro dissenso: poiché il Collegio non può riformulare il quesito, esso può solo accertarne la conformità o non conformità statutaria; e poiché – come si dimostrerà – il quesito è conforme, la dichiarazione di non conformità della maggioranza si traduce in una preclusione assoluta dell'esercizio di un diritto degli iscritti, esito particolarmente grave che impone uno scrutinio rigoroso delle ragioni della pronuncia.

IV. Sul merito – in via principale: la pretesa irriducibilità del quesito a “linea politica” del Partito

IV.1. L’argomento della maggioranza

14. Il Parere di maggioranza fonda la dichiarazione di non conformità, in via principale, su tre assunti concatenati:

14.1. il quesito riguarda “la linea politica” del Partito;

14.2. la definizione della linea politica è riservata in via esclusiva al Congresso Nazionale ex art. 40, comma 2, dello Statuto («il congresso nazionale definisce la linea politica e il programma del partito nel suo complesso»);

14.3. il quesito ripropone una linea “esplicitamente respinta” dal XII Congresso, e ammetterlo a consultazione produrrebbe l’«assurdo» di un “congresso permanente a base plebiscitaria”.

15. Ciascuno dei tre assunti è viziato, come si dimostra di seguito.

IV.2. Errore di qualificazione: la distinzione statutaria tra “linea politica” e “indirizzo politico applicativo”

16. Il primo e fondamentale errore della maggioranza consiste nel ridurre a un unico piano, ovvero quello della “linea politica” riservata al Congresso, ciò che lo Statuto distingue espressamente su due piani. L’art. 12, comma 1, dello Statuto stabilisce che «ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal Congresso nazionale, nonché delle decisioni assunte dal Comitato politico nazionale nell’intervallo fra due congressi nazionali». La norma distingue, congiungendoli con la formula «nonché», due piani normativi: la linea politica congressuale (livello generale, programmatico, di lungo periodo) e le decisioni del CPN (livello operativo-applicativo, infracongressuale).

17. Il quesito sottoposto a consultazione non incide sul primo piano, poiché esso non chiede di rivedere il programma del Partito, di modificare l'orientamento strategico generale, di ridefinire l'identità ideologica. In altre parole, chiede di pronunciarsi sull'applicazione concreta, in occasione di una specifica scadenza elettorale, della linea politica congressuale. È materia tipica del secondo piano, ed è materia tipica della consultazione degli iscritti.

18. La conferma sistematica, comunque, trovasi nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 15, che – come già rilevato al § 10 – contempla espressamente la consultazione sulla «collocazione politica del partito» e sulla «individuazione di candidature per le liste elettorali». Tali materie sono indirizzo politico applicativo, non linea politica e, in quanto tali, sono ammesse a consultazione. Il Parere di maggioranza non considera affatto questa norma, omissione argomentativa di gravità tale da configurare, ad avviso degli scriventi, un vero e proprio vizio di motivazione.

IV.3. La pretesa contraddizione con il XII Congresso

19. Il Parere afferma che il quesito “ripropone il tema centrale affrontato in sede di XII Congresso su una linea politica che è stata esplicitamente respinta”. Si tratta di affermazione fattualmente errata, per ragioni che emergono dal raffronto testuale tra il documento congressuale e il quesito.

20. Il documento congressuale del XII Congresso, citato testualmente nel modulo di raccolta firme, afferma: «Non si pone quindi il tema di un nostro ingresso nel centrosinistra o nel cosiddetto campo largo sia perché esso così com'è non è in grado di rappresentare un argine alla destra, sia perché stante la nostra debolezza saremmo sostanzialmente influenti». Il Congresso ha dunque escluso l'alleanza con il centrosinistra e il “campo largo”.

21. Il quesito sottoposto a consultazione chiede agli iscritti se ritengano che il Partito debba partecipare alle prossime elezioni politiche con il proprio simbolo «all'interno di una coalizione contro la destra e alternativa al PD e al centrosinistra».

Il quesito chiede, perciò, la conferma della medesima linea politica già stabilita dal Congresso.

22. Il quesito, lungi dal contraddire quanto deliberato dal XII Congresso intende verificarne, attraverso uno strumento democratico, l'effettiva attuazione. La sua funzione politica, esplicitata dai promotori nelle premesse del modulo, è precisamente quella di consentire agli iscritti di pronunciarsi sull'applicazione coerente della linea congressuale, a fronte di un dibattito interno in cui – secondo i promotori – si manifestano orientamenti dirigenziali che da quella linea divergono. La consultazione qui opera come presidio della linea congressuale contro possibili scostamenti applicativi, non come strumento per rovesciarla.

23. Affermare, come si arguisce dal Parere di maggioranza, che il quesito “ripropone una linea esplicitamente respinta” dal Congresso significa attribuirgli il significato opposto, nel senso che se il Congresso ha deliberato che il Partito non deve entrare nel centrosinistra; il quesito chiede che il Partito si presenti alle elezioni in una coalizione alternativa al centrosinistra. Le due formule, al di là della loro diversa enunciazione, esprimono la stessa identica linea politica: restare fuori dal centrosinistra. Il quesito non ripropone, come già accennato, una linea respinta dal Congresso, ne chiede, semmai, la conferma. Si tratta di un errore manifesto non riconducibile affatto a una legittima opzione ermeneutica, poiché smentito dal tenore letterale dei documenti che la stessa pronuncia assume a fondamento della propria argomentazione.

IV.4. L'argomento del “congresso permanente plebiscitario”

24. Il Parere di maggioranza ricorre a un classico argomento *ad absurdum*: se si ammettesse la consultazione su materie incidenti sulla linea politica, «ogni deliberazione congressuale potrebbe essere immediatamente contraddetta da una consultazione su un singolo tema; ogni decisione del CPN potrebbe essere rimessa in discussione, a breve distanza, mediante raccolta firme», con il risultato di un «congresso permanente a base plebiscitaria».

25. L'argomento, per quanto suggestivo, appare anch'esso viziato sotto un duplice profilo.

25.1. Sotto il profilo logico: un'applicazione coerente di tale argomentazione condurrebbe a conseguenze più ampie di quelle che la stessa maggioranza vorrebbe sostenere, e per ciò essa si rivela inaccettabile. In altri termini, se davvero la consultazione introducesse strutturalmente il rischio del plebiscito, il Congresso del Partito non avrebbe mai introdotto l'istituto. Il fatto che lo Statuto preveda espressamente e obbligatoriamente la consultazione richiesta dagli iscritti (art. 15, comma 3) dimostra che il Congresso ha ritenuto compatibile l'istituto con la fisionomia organizzativa del Partito. L'argomento *ad absurdum* si rivolta contro chi lo invoca: o l'art. 15, comma 3, è strutturalmente incompatibile con l'organizzazione partitica e allora va abrogato, non vanificato per via interpretativa dal Collegio di Garanzia, oppure è compatibile e allora deve avere effettiva applicazione.

25.2. Sotto il profilo sistematico: lo Statuto e il Regolamento contengono già i presidi anti-plebiscitari che la pronuncia paventa. Sono presidi multipli e cumulativi:

- il *quorum* di partecipazione (maggioranza assoluta degli aventi diritto) richiesto dall'art. 9, comma 4, del Regolamento perché l'esito sia vincolante: nessuna deliberazione congressuale può essere contraddetta da una consultazione cui partecipi una minoranza degli iscritti;
- le soglie qualificate di iniziativa previste dall'art. 15, comma 3 (un decimo del partito a livello nazionale, in almeno tre regioni; un quinto a livello federale o regionale; maggioranza assoluta degli organi dirigenti): non sono soglie banali, e impediscono che l'istituto sia attivabile da gruppi marginali;
- la verifica preventiva di conformità del quesito da parte del Collegio di Garanzia, che presidia la legittimità dell'oggetto;
- la verifica preventiva delle firme;

– la mediazione, ai fini esecutivi, degli organismi dirigenti, che sono chiamati ad attuare l'esito vincolante e a tradurlo in atti politici coerenti.

26. Il sistema delle garanzie per evitare derive plebiscitarie si presenta comunque già equilibrato. Quando, malgrado tutti questi presidi, una consultazione richiesta dagli iscritti raggiunga il *quorum* di partecipazione, ciò significa che il Partito – il vero corpo politico del Partito, gli iscritti – si è espresso a maggioranza assoluta. È esattamente lo scenario in cui lo Statuto, ai sensi del medesimo art. 9, comma 4, del Regolamento, prevede l'effetto vincolante. Negare *ex ante* questa possibilità, attraverso una pronuncia di non conformità del quesito che neutralizza a monte l'istituto, significa svuotare l'art. 15, comma 3, della sua funzione, e tradire la volontà del Congresso che l'ha approvato.

IV.5. Il documento del CPN del 10-12 aprile 2026: conferma la legittimità della consultazione, non la nega

27. Il Parere di maggioranza richiama il documento del CPN del 10-12 aprile 2026 («Per un fronte costituzionale, democratico e antifascista»), citandone il passaggio nel quale il CPN ribadisce l'impegno congressuale a sottoporre a consultazione degli iscritti le modalità di partecipazione alle elezioni politiche nazionali, precisando però che essa «sarà fissata due o tre mesi prima della scadenza elettorale» e che «non può avere lo scopo di rimettere in discussione l'esito del Congresso».

28. Il richiamo a questo documento, lungi dal sostenere la non conformità del quesito, ne rafforza la legittimità, sotto due aspetti.

28.1. Primo aspetto. La stessa deliberazione del CPN, nella misura in cui assume l'impegno di promuovere una consultazione concernente le modalità di partecipazione elettorale del Partito, costituisce un implicito ma inequivoco riconoscimento della consultabilità della materia. Se, infatti, tale questione fosse sottratta in radice alla consultazione degli iscritti perché riservata esclusivamente alla competenza congressuale in quanto espressione della linea politica del Partito,

il CPN non potrebbe legittimamente neppure prospettare il ricorso a una consultazione su di essa. Ne deriva una contraddizione difficilmente superabile: da un lato, il CPN afferma che la questione può e deve essere sottoposta al giudizio degli iscritti; dall'altro, il CNG sostiene che una consultazione avente ad oggetto quella medesima questione è giuridicamente inammissibile. Le due affermazioni non possono essere contemporaneamente vere. O la materia è suscettibile di consultazione, e allora la consultazione richiesta dagli iscritti deve poter avere corso; oppure non lo è, e allora il CPN non avrebbe potuto assumere alcun impegno in tal senso. *Tertium non datur*.

28.2. Secondo aspetto. Il diritto degli iscritti previsto dall'art. 15, comma 3, dello Statuto si configura come una posizione giuridica autonoma, non subordinata né condizionata dall'iniziativa del CPN. Ne consegue che a quest'ultimo non può essere riconosciuto alcun potere di preclusione o di compressione temporale dell'esercizio di tale diritto. L'indicazione secondo cui la consultazione verrebbe fissata "due o tre mesi prima della scadenza elettorale" assume, in questa prospettiva, il valore di un impegno politico dell'organo dirigente in relazione a una propria iniziativa consultiva, ma non può in alcun modo tradursi in un vincolo o in un limite opponibile all'iniziativa degli iscritti. Questi ultimi, al contrario, sono legittimati ad attivare la procedura nei tempi che ritengano più coerenti con la finalità partecipativa dell'istituto. In tale quadro, il principio di leale collaborazione tra gli organi del Partito non può essere invocato per neutralizzare il diritto statutario, ma impone semmai all'organo dirigente di prendere in considerazione l'iniziativa degli iscritti e di coordinarla con essa, senza svuotarla di effettività.

29. L'affermazione del CPN secondo cui la consultazione «non può avere lo scopo di rimettere in discussione l'esito del Congresso» è, peraltro, principio condivisibile in astratto, ma – come si è dimostrato al § 24 – il quesito sottoposto a consultazione non rimette in discussione il Congresso, ne chiede la conferma applicativa. L'auto-restrizione del CPN, dunque, non è violata dal quesito in esame,

ed è semmai violata dall'interpretazione che la maggioranza del Collegio dà del quesito stesso.

IV.6. Le ulteriori citazioni dell'ultimo documento congressuale

30. Il Parere di maggioranza cita tre ulteriori passaggi del documento congressuale del XII Congresso a sostegno della tesi della non conformità:

30.1. «La nostra proposta politica non può ridursi nell'attuale scenario politico alla reiterazione della prospettiva di un terzo o quarto polo alternativo a quelli esistenti»;

30.2. «È una visione riduttiva e anche piuttosto ottusa quella che qualifica la sinistra di alternativa solo sul terreno della tattica elettorale e in base al presentarsi in alternativa al centrosinistra»;

30.3. «L'esperienza di Potere al popolo e poi di Unione Popolare ha mostrato che quello che doveva essere un contenitore unitario “a bassa soglia” [...] si è trasformato in un recinto settario. Per questo va confermata la scelta di ritenere esaurita quella esperienza».

31. Tali passaggi, riletti con attenzione, non escludono affatto la prospettiva proposta dal quesito. Essi:

31.1. criticano la “reiterazione” di costruire un terzo polo nell'attuale scenario politico (espressione che richiama la necessità di un'analisi congiunturale, non di una preclusione assoluta);

31.2. criticano una visione “riduttiva” che qualifica la sinistra di alternativa solo sul terreno della tattica elettorale (l'avverbio “solo” è semanticamente decisivo: non si critica la collocazione alternativa, ma la sua riduzione esclusiva a tattica elettorale);

31.3. confermano l'esaurimento dell'esperienza specifica di Unione Popolare, ma non escludono diverse forme di collocazione alternativa.

32. Nessuno di questi passaggi è incompatibile con la prospettiva del quesito, che chiede di partecipare con il proprio simbolo in coalizione contro la destra e in alternativa al centrosinistra. Tale prospettiva – come già osservato – non ripete l’esperienza di *Unione Popolare*, non si riduce a tattica elettorale, e si fonda su un’analisi politica del contesto attuale. L’uso di tali passaggi da parte della maggioranza appare del tutto strumentale, essendo, ancora una volta, frutto di un’interpretazione contraria al dato testuale.

IV.7. L’argomento sistematico decisivo: l’art. 15, comma 3, secondo periodo

33. Si torna, in chiusura della trattazione, all’argomento sistematico che la maggioranza ha sistematicamente ignorato e che – ad avviso degli scriventi – è da solo sufficiente a far dichiarare la conformità del quesito.

34. L’art. 15, comma 3, dello Statuto si compone di due periodi. Il primo periodo elenca i soggetti legittimati a richiedere la consultazione. Il secondo periodo aggiunge: «Possono essere altresì promosse dalla Direzione nazionale in caso di grave conflitto nei territori fra organismi dirigenti circa la collocazione politica del partito e l’individuazione di candidature per le liste elettorali di pertinenza territoriale».

35. Questa norma identifica espressamente, come oggetto ammissibile di consultazione, due materie: la collocazione politica del partito e l’individuazione di candidature per le liste elettorali. Lo Statuto tipizza queste materie come oggetto consultivo legittimo. Se così non fosse, la norma non avrebbe alcun senso.

36. Il quesito in esame verte precisamente sulla collocazione politica del Partito alle prossime elezioni politiche nazionali. È materia statutariamente tipizzata come oggetto consultivo. Negarne la consultabilità – come fa il Parere di maggioranza – significa contraddire frontalmente il testo dell’art. 15, comma 3, secondo periodo.

37. Nè può obiettarsi che il secondo periodo si applichi solo alle consultazioni promosse dalla Direzione nazionale e non a quelle richieste dagli iscritti. La maggioranza stessa, al § 7 *supra*, ha (correttamente) affermato l'unitarietà dell'istituto della consultazione, da cui discende l'identità del regime di ammissibilità del quesito tra le diverse fattispecie di legittimazione attiva. Se la collocazione politica è ammissibile come oggetto di consultazione promossa, è ammissibile anche come oggetto di consultazione richiesta. La distinzione che la maggioranza implicitamente opera – secondo cui la stessa materia sarebbe ammissibile se la consultazione la propone la DN, ma inammissibile se la chiedono gli iscritti – è priva di base statutaria, contraddice il principio dell'unitarietà dell'istituto, e conduce all'esito paradossale per cui il diritto riconosciuto dal primo periodo del comma 3 avrebbe ambito materiale più ristretto del potere facoltativo della Direzione nazionale di cui al secondo periodo. Esito assurdo, e per ciò da respingere.

V. Sul merito — in via secondaria: l'erronea applicazione dell'art. 74 e dell'omogeneità referendaria

V.1. L'errore manifesto sull'art. 74: il quesito chiede l'utilizzo del “proprio simbolo”, non un simbolo diverso

38. Il Parere di maggioranza sostiene, in via secondaria, che il quesito sia non conforme allo Statuto perché «impegna il partito a presentarsi alle prossime elezioni politiche con il proprio simbolo», e tale materia sarebbe «preclusa» alla consultazione di tutti gli iscritti in quanto disciplinata dall'art. 74 dello Statuto, che subordina la consultazione su simboli elettorali a una previa deliberazione del CPN.

39. Questo argomento è inficiato da un duplice errore, riconducibile a una non corretta lettura e, conseguentemente, a una distorta applicazione dell'art. 74 dello Statuto.

40. L'art. 74, comma 1, dello Statuto disciplina espressamente l'adozione di un «simbolo diverso» da quello del Partito. Il testo della disposizione recita: «Nelle elezioni nazionali ed europee, l'eventuale adozione di simbolo diverso da quello del partito [...]». L'oggetto della norma è dunque la scelta eccezionale di abbandonare il simbolo del Partito per adottarne uno differente, scelta che lo Statuto riserva al CPN secondo un regime rafforzato, che prevede la maggioranza dei due terzi ovvero, in alternativa, la consultazione obbligatoria degli iscritti con deliberazione a maggioranza semplice. La disposizione non riguarda, né potrebbe logicamente riguardare, l'ipotesi del mantenimento del simbolo del Partito, che costituisce la soluzione ordinaria dell'identità elettorale e organizzativa del Partito stesso.

41. Il quesito sottoposto a consultazione, invece, chiede di partecipare alle elezioni «con il proprio simbolo», ossia con il simbolo storico del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea descritto all'art. 73 dello Statuto. Il quesito non chiede l'adozione di un simbolo diverso, non chiede di fondersi simbolicamente in un'altra formazione politica. Chiede l'opzione opposta: la conferma del proprio simbolo.

42. L'art. 74 è dunque del tutto inapplicabile al quesito in esame. Il regime di consultazione vincolante che esso prevede si attiva solo a fronte della scelta diversa – adozione di simbolo non proprio – che nel quesito non è in alcun modo proposta. Far derivare dalla mancata pronuncia del CPN su un simbolo diverso una preclusione alla consultazione sulla conferma del simbolo proprio significa invertire il senso della norma, e introdurre un divieto che lo Statuto non contempla.

V.2. L'applicazione impropria della giurisprudenza costituzionale sull'omogeneità del quesito referendario

43. Il Parere di maggioranza chiude la motivazione richiamando «per analogia» la giurisprudenza costituzionale in materia di ammissibilità dei quesiti referendari, che ha specificato la necessità di «chiarezza, semplicità, omogeneità e univocità del

quesito», sostenendo che il quesito unirebbe «materie eterogenee o questioni non riconducibili ad un'unica ratio».

44. L'analogia è invocata impropriamente, e va respinta per tre ragioni.

44.1. Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale in materia di omogeneità del quesito referendario riguarda esclusivamente i referendum abrogativi, istituto che presenta caratteristiche strutturalmente diverse rispetto alla consultazione interna di partito. Il referendum abrogativo incide direttamente sull'ordinamento giuridico, potendo determinare l'abrogazione di una o più disposizioni legislative anche tra loro eterogenee mediante un'unica espressione di voto; in tale contesto, il requisito dell'omogeneità è funzionale a evitare che il corpo elettorale sia chiamato a pronunciarsi su quesiti cumulativi non riconducibili a una scelta unitaria, con conseguente compressione della libertà di voto. La consultazione interna di partito, al contrario, non interviene su norme giuridiche, né produce effetti abrogativi nell'ordinamento, ma esprime orientamenti politici. Ne consegue che il parametro dell'omogeneità non può essere trasposto automaticamente sul piano della consultazione partitica, dovendo piuttosto essere declinato in termini di unitarietà della scelta politica sottoposta agli iscritti, e non di coerenza della struttura normativa del quesito.

44.2. Anche a voler ammettere, in via meramente ipotetica, l'applicabilità analogica del criterio dell'omogeneità, il quesito in esame ne rispetta comunque i requisiti. Gli elementi richiamati (partecipazione con proprio simbolo, collocazione in una coalizione contrapposta alla destra, in alternativa al Partito Democratico e al centrosinistra, nonché rispetto a un sistema politico qualificato in termini di guerra, riarmo, autoritarismo e liberismo) non costituiscono opzioni deliberative autonome e separabili, bensì specificazioni descrittive e qualificative di un'unica scelta politica unitaria. Tale scelta consiste nella partecipazione del Partito alle prossime elezioni politiche all'interno di una determinata configurazione di alleanza. Ne deriva che la *ratio* del quesito è unitaria e coerente, e che tutte le sue articolazioni convergono logicamente verso la medesima opzione politica sottoposta agli iscritti.

44.3. Terzo: il criterio dell'intelligibilità, che la maggioranza richiama, milita semmai a favore della formulazione adottata. Una formulazione spogliata delle specificazioni qualificative ("Ritieni che il Partito debba partecipare alle prossime elezioni in coalizione?") sarebbe stata gravemente carente per indeterminatezza dell'oggetto: in quale coalizione, contro chi, in quale orizzonte politico. Il principio di chiarezza, nella consultazione su opzioni politiche strategiche, impone una formulazione descrittivamente sufficiente, ciò che il quesito puntualmente rispetta.

45. Il quesito è dunque chiaro, semplice, omogeneo, univoco, e attuabile e pertanto soddisfa tutti i requisiti di corretta tecnica redazionale richiesti per la valida sottoposizione al corpo elettorale interno.

VI. Conclusioni

46. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, i sottoscritti componenti del Collegio Nazionale di Garanzia ritengono che il quesito proposto dai promotori della richiesta di consultazione diretta delle/degli iscritte/i, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto, sia pienamente conforme allo Statuto e al Regolamento nazionale, sotto tutti i profili sostanziali e formali rilevanti.

47. Il Parere di maggioranza che ha dichiarato la non conformità appare viziato sotto plurimi profili, così sintetizzabili:

47.1. eccesso di potere, per aver esteso il sindacato alla valutazione del merito politico del quesito, attraverso un giudizio di rilevanza e opportunità politica che esula dalle competenze attribuite al Collegio;

47.2. violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 2, dello Statuto, per aver confuso la linea politica, riservata al Congresso, con l'indirizzo politico applicativo, che costituisce invece oggetto ammissibile di consultazione;

47.3. violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 3, secondo periodo, dello Statuto, per non aver considerato che la “collocazione politica del Partito” è espressamente tipizzata tra le materie suscettibili di consultazione;

47.4. vizio di motivazione, per omessa considerazione e mancata confutazione dell'argomento sistematico fondato sull'unitarietà dell'istituto consultivo;

47.5. travisamento dei fatti, per aver affermato che il quesito riproporrebbe una linea “esplicitamente respinta” dal XII Congresso, mentre esso si limita a chiedere la conferma applicativa di quella stessa linea congressuale;

47.6. violazione e falsa applicazione dell'art. 74 dello Statuto, per aver esteso una disciplina riferita all'adozione di un simbolo “diverso” anche all'ipotesi del mantenimento del simbolo del Partito, non prevista né preclusa dalla norma;

47.7. uso improprio dell'analogia con la giurisprudenza costituzionale in materia referendaria, per aver trasposto criteri elaborati con riferimento a fattispecie strutturalmente diverse e, comunque, per non aver adeguatamente considerato l'unitarietà della scelta politica oggetto di consultazione.

48. Pur prendendo atto del carattere definitivo del Parere di maggioranza nei termini di cui all'art. 57, comma 11, dello Statuto, i sottoscritti ritengono opportuno formulare le seguenti richieste:

48.1. che il Collegio valuti, ove emergano elementi nuovi e rilevanti o anche una più approfondita considerazione dei profili argomentativi sopra esposti, l'eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela di cui all'art. 31-bis del Regolamento nazionale;

48.2. che la presente relazione sia allegata agli atti del Collegio e trasmessa al Segretario nazionale, al Comitato Politico Nazionale, alla Direzione nazionale e ai promotori della richiesta di consultazione, unitamente al Parere di maggioranza;

48.3. che la presente relazione sia pubblicata sul sito web nazionale del Partito contestualmente al Parere di maggioranza, secondo le modalità di pubblicità degli atti deliberativi previste dall'art. 45, comma 6, dello Statuto e in coerenza con il principio del pluralismo interno di cui all'art. 11 dello Statuto.

I componenti del CNG

Riccardo Cavallo

Claudio Bettarello

Maria Luisa Niccoli

Patrizia Menapace